

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI

N. 173 del 13 MAG 2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA SOCIO-
ASSISTENZIALE E SVILUPPO ECONOMICO**

Ufficio Socio-Assistenziale

DETERMINAZIONE n. 63 del 12.05.2016

OGGETTO: INTERVENTO 19/2016 – ABBELLIMENTO URBANO-RURALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA RABBIESE p.s.c.a.r.l. – RABBI - APPROVAZIONE CONVENZIONE E PREVENTIVO DI SPESA. – CUP G32C16000040003 – CIG 6691837695

Categoria: 24.1.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso e rilevato che:

- ◆ l'Amministrazione della Comunità della Valle di Sole, sensibile alle problematiche sociali ed intenzionata a dare riposta concreta a situazioni di svantaggio sociale e di emarginazione presenti nella propria comunità, riconosce l'importanza del lavoro socialmente utile come concreto strumento di intervento per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti deboli ed in difficoltà di inclusione occupazionale.
- ◆ ormai da anni l'Amministrazione collabora con la Provincia Autonoma di Trento nel favorire il recupero sociale e lavorativo di soggetti in situazioni di svantaggio sociale.
- ◆ anche per l'anno 2016 l'Amministrazione della Comunità ha considerato opportuno aderire agli interventi di politica del lavoro proposti dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia del Lavoro, ed in particolare all'"INTERVENTO 19/2016".
- ◆ con domanda n° 1069/24.1 dd. 24.02.2016 la Comunità della Valle di Sole provvedeva a notificare all'Agenzia del Lavoro di Trento l'intenzione di avviare un Progetto "Intervento 19" per l'anno 2016, relativamente al Progetto per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili – interventi di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione, per l'occupazione di n° 7 opportunità per la durata di massimo 7 mesi;
- ◆ Il Dirigente Generale dell'Agenzia del Lavoro con propria determinazione n. 511 del 12 aprile 2016, comunicava l'avvenuto finanziamento del Progetto presentato dalla Comunità della Valle di Sole per gli interventi di abbellimento urbano e rurale, relativamente all'assunzione di soggetti deboli in iniziative di utilità collettiva, assegnando di fatto le 7 opportunità occupazionali richieste, che consentono l'assunzione di 1 caposquadra, n. 1 lavoratore disoccupato part-time a 15 ore settimanali, n. 11 lavoratori in situazione di svantaggio sociale, di cui 5 part-time a 20 ore settimanali, n. 4 part-time a 15 ore settimanali, n. 1 part-time a 9 ore settimanali e n. 1 part-time a 25 ore settimanali, con un contributo presunto a carico della Provincia di € 63.712,13, stabilito in via di massima per la durata di n. 7 mesi, comprensivo della figura del Coordinatore cantiere, ma che andrà ridefinito sulla base dell'effettiva durata del progetto, con un contributo del 100% del costo lavoro dei capi squadra e del 70% del costo lavoro per gli altri lavoratori coinvolti, più un 13% del contributo per il Coordinatore di Cantiere, così suddiviso:
 - € 11.727,66.- relativamente all'occupazione dei caposquadra;
 - € 44.654,75.- relativamente all'occupazione dei lavoratori;
 - € 7.329,72 - per il Coordinatore di cantiere.

Richiamate le disposizioni normative circa la razionalizzazione della spesa pubblica:

- l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006, modificato dalla Legge 06 luglio 2012, n. 94 conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 07 maggio 2012, n. 52, cita «...Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010.»;
- l'art. 1 del D.L. 06 luglio 2012, n. 95, cita «I contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.»;
- l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 modificato dall'art. 7 del D.L. 52/2012 e dalla Legge 228/2012 stabilisce che «...Tutte le Amministrazioni centrali e periferiche...omissis..., sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.»;
- l'art. 36ter 1 al comma 6 della L.P. 23/90 e s.m. e i. prevede: «Le amministrazioni aggiudicatrici del

sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di ulteriori categorie di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo....»;

- l'art. 15, comma 13, lettera d), del Decreto Legge 06 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 07 agosto 2012, n. 135, cita tra l'altro: «....Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, utilizzano per l'acquisto di beni e servizi di importo pari superiore a 1.000,00 Euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

Preso atto che sul mercato elettronico provinciale non risultano né bandi attivi né categorie merceologiche relativi al servizio di che trattasi, ; poiché l'oggetto principale del servizio è finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti deboli ed in difficoltà di inclusione occupazionale.

Appurato inoltre che sul sito per gli acquisti in rete nazionale (www.acquistinretepa.it) non è presente alcun METAPRODOTTO che si configura con la tipologia del servizio sopra esposto e che per tal motivo lo stesso non può essere erogato né tramite convenzione né tramite il mercato elettronico nazionale;

Ritenuto pertanto, nel caso di che trattasi, legittimamente di procedere "extrasistema", mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione in base al costo più basso ai sensi della L.P. 23/90 s.m. e i. e L.P. 9 marzo 2016 n. 2 art. 29.

Valutata quindi l'opportunità di procedere, con sollecitudine, all'avvio del progetto;

Preso atto che la realizzazione di tale progetto deve essere affidata a Cooperative di produzione lavoro od a Cooperative sociali di cui alla L.R. 15/93;

Considerato che all'invito per la presentazione dell'offerta richiesta con lettera prot. n. 2569/24.1 di data 26.04.2016, ha risposto positivamente solo la Cooperativa Rabbiese p.s.c.a.r.l. di Rabbi – Frazione San Bernardo, con nota nostro protocollo n. 2814/24.1 di data 06.05.2016.

Visto ed esaminato il preventivo – offerta presentato dalla Cooperativa "La Rabbiese", in sede di gara n. 2814/24.1 di data 06.05.2016 per un costo complessivo di € 93.871,40 I.V.A. compresa, relativamente ad un periodo di 7 mesi.

Dato atto che l'importo offerto non è compatibile con lo stanziamento di bilancio, per cui si è proceduto al calcolo della spesa per un progetto della durata di 6,5 mesi, che risulta pari ad € 89.196,42.

Ritenuto, quindi, detta offerta ricalcolata sui 6,5 mesi di progetto, rispondente alle esigenze rappresentate dall'Amministrazione della Comunità di Valle, in considerazione anche della positiva esperienza già collaudata e della cura con cui viene eseguito il programma di intervento da parte della Cooperativa affidataria dei lavori.

Atteso che ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(2011) 9380 definitivo del 20/12/2011 e s.m.e i. richiamata dal Documento degli Interventi di Politica del Lavoro per il triennio 2015-2018 e precedentemente nella nota del Consorzio dei Comuni Trentini prot. n. S202/212/104664/24.4 dd. 21/02/2012 "chiarimenti in ordine all'attuazione dell'Intervento 19 – Progetti di accompagnamento all'occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili del Documento degli Interventi di Politica del Lavoro per il triennio 2011-2013", tutt'ora in vigore con le successive modifiche ed integrazione, da ultimo introdotte con delibera di Giunta Provinciale n. 343 del 09.03.2015, si conferma:

- che i servizi resi sono concretamente di interesse economico generale (inserimento professionale di soggetti svantaggiati ai sensi del vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro per il triennio 2015-2018);
- che nella convenzione che regola il rapporto giuridico tra le parti è data evidenza che la responsabilità per l'esecuzione del progetto di inserimento rimane esclusivamente in capo all'affidatario;
- che il finanziamento pubblico risulta indispensabile per procedere all'inserimento professionale (altrimenti economicamente non vantaggioso);
- che il sopracitato preventivo non dà luogo, per il servizio erogato, ad una eccessiva sovra compensazione ai sensi della Decisione della Commissione Europea del 20/12/2011 n. C(2011) n. 9380 richiamata dal vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro per il triennio 2015-2018.

Visto ed esaminato lo schema di convenzione da stipulare con la Cooperativa Rabbiese p.s.c.a.r.l.;

Verificato che la Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.

Ricordato che a norma della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10.01.2007 e successiva del 24 gennaio 2008, attuative dell'art.1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, in considerazione dell'importo contrattuale la Cooperativa è esonerata al pagamento del contributo, mentre la Comunità di Valle è tenuta a versare il contributo in misura di € 30,00.-

Rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza tra la stazione appaltante e l'appaltatore ed il costo per la sicurezza viene valutato pari a 0 (zero), come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.

Ritenuto di autorizzare la consegna dei lavori prima della sottoscrizione del contratto al fine di consentire l'inizio delle attività entro la data prestabilita, in accordo con i servizi e gli stessi lavoratori coinvolti per l'esecuzione del progetto.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti D.Lgs.23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile

Visto il paragrafo 5.1 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. il quale prevede che "l'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attesi gli elementi e la copertura finanziaria e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione".

Richiamata la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 di Riforma istituzionale della Provincia Autonoma di Trento;

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg.;

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.i

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;
- la Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 31 del 20.04.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - anno 2016;

DETERMINA

1. di approvare il preventivo di spesa prot. n. 2814/24.1 di data 06.05.2016 per l'attuazione "dell'Intervento 19" - Progetto abbellimento urbano- rurale come descritto in premessa, ricalcolato su una durata del progetto pari a 6,5 mesi periodo 16 maggio 2016 – 30 novembre 2016, e che si allega alla presente determinazione, sub A) per un totale di spesa pari ad € 89.196,42 Iva compresa;
2. di riconoscere un rimborso chilometrico per l'attività di sopralluogo e verifica dei luoghi di lavoro da parte del caposquadra, in considerazione delle richieste delle singole Amministrazioni, per accordare e programmare gli interventi in sintonia con quanto comunicato all'Agenzia del Lavoro, di circa € 200,00 + iva mensili, per un totale di € 1.300,00 + iva, da quantificare a consuntivo sulla base della documentazione che produrrà la Cooperativa affidataria del servizio.
3. di affidare, a trattativa privata, in base alla L.P. 23/1990, a decorrere dal 16 maggio 2016 e fino al 30 novembre 2016, l'esecuzione dei lavori socialmente utili per l'occupazione di soggetti deboli in iniziative d'utilità collettiva nell'ambito dell'Intervento 19, alla *Cooperativa Rabbiese p.s.c.a.r.l. di Rabbi*, per gli interventi di abbellimento urbano- rurale per l'importo complessivo di Euro 89.196,42 = in conformità al preventivo per la durata di 6,5 mesi, al rimborso chilometrico ed alla Convenzione che contestualmente si approva e si allega sub B) alla presente determinazione.
4. di imputare la spesa di cui sopra pari ad Euro 89.196,42= al capitolo 152380 – PEG 2016, che presenta adeguata disponibilità.
5. di dichiarare che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento diventa esigibile entro la data 31/12/2016
6. Di dare atto che la spesa trova copertura con le seguenti Entrate, i cui importi finali saranno definiti, dopo la presentazione del consuntivo da parte della ditta aggiudicataria dei servizi:
 - contributo provinciale come da determinazione n. 511 del 12 aprile 2016 del Dirigente Generale dell'Agenzia del Lavoro per un importo presunto, erogato sull'esercizio corrente, pari ad € 47.329,01;
 - economie di spesa individuate al capitolo 151336 per € 11.832,25
 - fondi propri per un importo presunto, sull'esercizio corrente, pari ad € 30.035,16;
7. Di dare atto che tale affidamento è subordinato all'impegno della ditta aggiudicataria ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 comma 2 e successive modifiche
8. di autorizzare la consegna dei lavori, ovvero l'avvio delle attività, prima della sottoscrizione del contratto per le motivazioni esposte in premessa;
9. di imputare altresì la somma di € 30,00.= a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture al capitolo 151790 del P.E.G. 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI
Facchinelli dr. Paolo

PF/bc

COMUNICAZIONE IN MERITO AD EVENTUALI RICORSI

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n° 23 e s.m., avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:

- ♦ ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.
- ♦ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

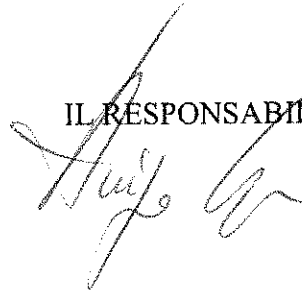
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: per la copertura finanziaria al capitolo 152 380 del P.E.G. 2016 impegno n. 724 del 13 MAG. 2016.

Data 13 MAG. 2016

IL RESPONSABILE



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Malè _____

IL SEGRETARIO